

Delibera n. 151/2020

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 104/2020 nei confronti di Adria Ferries S.p.A. ai sensi del d.lgs. 129/2015. Dichiarazione di ammissibilità e pubblicazione della proposta di impegni relativa alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Chiusura del procedimento per avvenuto pagamento in misura ridotta per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010

L'Autorità, nella sua riunione del 6 agosto 2020

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito anche: Autorità o ART);
- VISTO** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità (di seguito anche: Regolamento sanzionatorio), approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015, e in particolare gli articoli 8 e 9;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, adottato con delibera dell'Autorità n. 86/2015, del 15 ottobre 2015;
- VISTO** in particolare l'articolo 17 (*“Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate”*), paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, il quale stabilisce che: *“[q]uando un vettore prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri subisca un ritardo superiore a novanta minuti rispetto all'orario previsto di partenza, offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai*

terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti";

VISTO l'articolo 14 (*"Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza"*) del decreto legislativo n. 129/2015, ai sensi del quale *"[i]l vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 17 del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero"*;

VISTA la delibera n. 104/2020, del 4 giugno 2020, notificata in pari data con nota prot. ART n. 58104/2020, con la quale, a seguito delle informazioni ricevute per effetto del reclamo assunto agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 14145/2019, del 5 novembre 2019, e dell'ulteriore documentazione trasmessa dal reclamante, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 14862/2019, del 18 novembre 2019, è stato avviato un procedimento, nei confronti di Adria Ferries S.p.A. (di seguito anche: la Società o Adria Ferries), con riferimento al viaggio Durazzo-Bari del 31 agosto 2019, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione:

- a) dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- b) dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- c) dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;

VISTA l'istanza di accesso agli atti formulata dalla Società con nota prot. ART n. 8966/2020, del 22 giugno 2020, riscontrata con nota prot. ART n. 9342/2020, del 29 giugno 2020;

VISTA la nota prot. ART n. 9465/2020, del 30 giugno 2020, con cui, acquisita evidenza del pagamento da parte dei previsti diritti di riproduzione da parte della Società (prot. ART n. 9416/2020, del 30 giugno 2020), si è dato seguito all'istanza in riferimento di accesso agli atti;

VISTA la nota della Società del 3 luglio 2020, assunta agli atti dell'Autorità in pari data con prot. ART n. 9682/2020, con cui la stessa si è difesa nel merito ed ha formulato istanza di audizione personale;

VISTA la nota prot. ART n. 9991/2020, del 9 luglio 2020, con cui la Società è stata convocata in audizione per il giorno 29 luglio 2020;

VISTA la nota della Società del 27 luglio 2020, assunta agli atti dell'Autorità in pari data con prot. ART n. 10987/2020, con la quale, con specifico riferimento alla

violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, contestata con la delibera n. 104/2020, Adria Ferries:

- presentava una proposta di impegni al fine di ottenere la chiusura del procedimento, limitatamente alla menzionata violazione, senza l'accertamento dell'infrazione;
- rappresentava, in considerazione dell'emergenza epidemiologica dovuta al virus COVID-19, e delle conseguenti problematiche incontrate sia all'interno, nell'organizzazione e coordinamento dei propri uffici, sia all'esterno, nella pianificazione ed attuazione degli aspetti logistici per incontrare ed interloquire con gli operatori e le Autorità locali dei singoli porti presso i quali Adria Ferries opera, di essersi trovata nell'impossibilità di formulare detta proposta di impegni in termini;
- richiedeva, pertanto, all'Autorità di tenere conto delle predette circostanze, non imputabili al proponente, e conseguentemente di voler valutare e ritenere ammissibile la richiamata proposta di impegni;

RITENUTO alla luce dell'oggettiva straordinarietà ed imprevedibilità delle circostanze, di concedere un'eccezionale remissione in termini alla Società;

CONSIDERATO che, conseguentemente, con la presentazione da parte di Adria Ferries della menzionata proposta di impegni, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del Regolamento sanzionatorio, si è determinata l'interruzione dei termini del procedimento avviato con la citata delibera n. 104/2020, limitatamente alla contestata violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

CONSIDERATO che, con tale proposta di impegni, la Società, in sintesi, si impegna, con riferimento alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010 a:

- I) implementare una nuova procedura di assistenza ai passeggeri in caso di ritardo o cancellazione. La nuova procedura di assistenza si applicherà in tutti i porti d'imbarco serviti da Adria Ferries, e sarà disciplinata in maniera rigida, con eliminazione di tempi morti e creazione di responsabilità in capo ai singoli soggetti coinvolti. In particolare, tale procedura descriverà le modalità di comunicazione tra il comando nave, l'agente di Adria Ferries, gli uffici di Adria Ferries e gli operatori locali coinvolti nell'attività di distribuzione. Le operazioni di distribuzione degli spuntini, pasti e bevande saranno attivate non appena, a seguito delle interlocuzioni tra il comando nave e l'agente, sia ragionevole prevedere che il ritardo alla partenza sarà superiore a 90 minuti rispetto all'orario di partenza schedato, ovvero in tutte le ipotesi in cui non sia possibile prevedere l'orario effettivo di partenza. La decisione in merito all'eventuale attivazione della procedura dovrà comunque essere assunta una volta decorsi 60 minuti dall'orario di partenza schedato.

Una volta che sia stato deciso di attivare la procedura, l'agente comunicherà tempestivamente agli operatori locali il numero di passeggeri previsti per l'imbarco, onde dare avvio alle operazioni materiali di distribuzione ai passeggeri, presso ciascun porto dove opera Adria Ferries, nel rispetto di quanto riportato nei punti da III) a V) che seguono. La distribuzione degli spuntini, pasti e bevande avverrà previa presentazione da parte del passeggero di un *coupon* sia a terra, mediante l'attivazione degli operatori locali coinvolti, sia a bordo, per i passeggeri che risultino già imbarcati, e prevedrà informative ed istruzioni ai passeggeri su come, quando e dove ritirare gli spuntini, pasti o bevande, sia tramite affissioni che tramite messaggi diffusi con altoparlante, in lingua italiana, albanese ed inglese.

Per la somministrazione a bordo la scrivente stipulerà un accordo con la società di catering che ha in gestione il servizio di ristorazione a bordo di tutte le navi operate da Adria Ferries;

- II) modificare la *boarding card*. La distribuzione dei *coupon* ai passeggeri, per ottenere l'assistenza materiale di cui all'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, porta con sé una complicazione, ovvero che se il ritardo si verifica al momento dell'imbarco o poco prima, tutti i passeggeri hanno già abbondantemente terminato le operazioni di *check-in* e si sono recati nel piazzale o, secondo la propria comodità, sono in giro per il porto o nei pressi della stazione marittima. La distribuzione dei *coupon*, quindi, dovrebbe essere fisicamente effettuata in un momento in cui la compagnia non ha più alcun punto di contatto con i passeggeri, con ciò rendendo impossibile l'assistenza, o comunque dilatandone sensibilmente la tempistica. Per risolvere tali difficoltà, verrà modificato l'attuale sistema di *boarding card*, inserendo nella stessa un talloncino strappabile nella parte terminale, contenente le condizioni per il ritiro dello spuntino, pasto o bevanda e valevole esso stesso come coupon. Tale talloncino sarà valido per conseguire la somministrazione dello spuntino, pasto o bevanda sia a terra, da parte degli operatori a tale scopo impiegati, sia, per i passeggeri già imbarcati al momento di attivazione dell'assistenza, presso le strutture di ristorazione a bordo della nave.
- III) Con riferimento all'assistenza prestata nel porto di Ancona, la stessa verrà fornita, a terra, coinvolgendo ulteriori tre soggetti:
 - a) il primo soggetto, agente di Adria Ferries, avrà il compito di coordinare, gestire e controllare il funzionamento del servizio di distribuzione recependo ed attuando le direttive e le procedure impartite da Adria Ferries;

- b) un provveditore navale attivo, tra gli altri, presso il porto di Ancona, svolgerà l'attività di acquisto, deposito e conservazione delle provviste;
- c) l'impresa titolare dell'unico esercizio commerciale operante nella stazione marittima di Ancona svolgerà la materiale attività di distribuzione mettendo a disposizione proprio personale.

I passeggeri già imbarcati al momento di attivazione dell'assistenza potranno ritirare lo spuntino, pasto o bevanda presso le strutture di ristorazione presenti a bordo.

IV) Con riferimento all'assistenza prestata nel porto di Bari, la stessa verrà fornita, a terra, coinvolgendo ulteriori due soggetti:

- a) il primo soggetto, agente generale di Adria Ferries, avrà il compito di coordinare, gestire e controllare il funzionamento del servizio di distribuzione recependo ed attuando le direttive e le procedure impartite da Adria Ferries;
- b) l'impresa titolare dell'esercizio commerciale operante nell'area portuale svolgerà la materiale attività di distribuzione mettendo a disposizione proprio personale;

I passeggeri già imbarcati al momento di attivazione dell'assistenza potranno ritirare lo spuntino, pasto o bevanda presso le strutture di ristorazione presenti a bordo.

V) Con riferimento all'assistenza prestata nel porto di Durazzo, la stessa verrà fornita, a terra, coinvolgendo ulteriori due soggetti:

- a) il primo soggetto, agente generale di Adria Ferries, avrà il compito di coordinare, gestire e controllare il funzionamento del servizio di distribuzione recependo ed attuando le direttive e le procedure impartite da Adria Ferries;
- b) l'impresa titolare dei due bar situati nel terminal portuale, svolgerà la materiale attività di distribuzione mettendo a disposizione proprio personale.

I passeggeri già imbarcati al momento di attivazione dell'assistenza potranno ritirare lo spuntino, pasto o bevanda presso le strutture di ristorazione presenti a bordo;

TENUTO CONTO

che, nella suddetta proposta di impegni, la Società ha espresso esigenze di riservatezza con riferimento:

- a) alla stima dei costi previsti per l'attuazione degli impegni;
- b) al preambolo al paragrafo 3 della summenzionata proposta di impegni, in quanto non riguardante lo specifico oggetto di impegni;
- c) alle ragioni sociali delle imprese coinvolte nell'attività di assistenza materiale ai passeggeri a terra e a bordo nave, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo del citato Regolamento (UE) n. 1177/2010;

- VISTA** la nota prot. ART n. 11073/2020, del 28 luglio 2020, con cui l’Autorità ha comunicato che, a seguito della presentazione della summenzionata proposta di impegni, l’audizione personale già fissata sarebbe stata ricalendarizzata a seguito delle valutazioni in merito alla ricevibilità ed all’ammissibilità della detta proposta;
- SENTITO** il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento, che ha formulato le proprie valutazioni nella relazione agli atti del procedimento;
- RITENUTO** che, ad una preliminare e complessiva valutazione, la proposta relativa agli impegni sopra indicati, presentata dalla Società con la citata nota del 27 luglio 2020, appare potenzialmente idonea all’efficace perseguimento degli interessi tutelati dall’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, di cui si è contestata la violazione, attesa anche l’opportunità del contributo partecipativo dei terzi interessati tramite la sottoposizione della predetta proposta di impegni nella sua integralità alle eventuali osservazioni degli stessi ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del Regolamento sanzionatorio;
- RITENUTO** che sussistano pertanto i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la summenzionata proposta di Adria Ferries S.p.A., concernente gli impegni sopra indicati relativi alla violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;
- CONSIDERATO** che rimane comunque impregiudicata la valutazione – da effettuarsi in esito all’istruttoria di cui all’articolo 8, commi 5 e seguenti, del predetto Regolamento – sulla effettiva idoneità della proposta di impegni a risolvere le criticità sottese alla menzionata contestazione della violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, di cui alla delibera n. 104/2020;
- RITENUTO** che, per garantire il compiuto dispiegarsi dei diritti di partecipazione dei terzi interessati, dato l’incombere del periodo feriale, debbano disporsi congrui termini per la presentazione di osservazioni scritte, ai sensi del suddetto articolo 8, comma 5, del Regolamento sanzionatorio;
- RILEVATO** che la Società, entro i prescritti termini, ha provveduto al pagamento in misura ridotta delle sanzioni per le violazioni contestate con la citata delibera n. 104/2020, di cui agli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, come risulta da apposita documentazione bancaria acquisita al prot. ART n. 11349/2020 il 3 agosto 2020, comprovante il versamento in favore dell’Autorità dell’importo di euro 4.000,00, corrispondente agli importi delle relative sanzioni in misura ridotta, previsti al punto 7 della menzionata delibera n. 104/2020;
- CONSIDERATO** che l’intervenuto pagamento in misura ridotta della sanzione per la violazione di cui agli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.

1177/2010 comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio, avviato con la delibera n. 104/2020, limitatamente a dette violazioni;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le considerazioni di cui in motivazione, che si intendono qui integralmente richiamate, è dichiarata ammissibile, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, approvato, da ultimo, con delibera n. 57/2015, la proposta presentata da Adria Ferries S.p.A. con la nota del 27 luglio 2020, assunta agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 10987/2020 (Allegato 1), con riferimento agli impegni citati in premessa, in relazione alla violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, contestata con la delibera n. 104/2020 di avvio del presente procedimento;
2. è disposta la pubblicazione, con *omissis*, della nota di cui al punto n. 1 sul sito *web* istituzionale dell'Autorità;
3. i terzi interessati possono presentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori, le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti e dichiarati ammissibili, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data della pubblicazione di cui al punto n. 2. I partecipanti al procedimento che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite devono presentare richiesta adeguatamente motivata;
4. le osservazioni dei terzi interessati possono essere inviate al responsabile del procedimento, dott. Ernesto Pizzichetta, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: pec@pec.autorita-trasporti.it;
5. le osservazioni pervenute sono pubblicate sul sito *web* istituzionale dell'Autorità a cura del responsabile del procedimento;
6. entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto n. 5, Adria Ferries S.p.A. può presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi ed eventualmente introdurre modifiche accessorie alla proposta di impegni;
7. il procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 104/2020 nei confronti di Adria Ferries S.p.A. limitatamente alle contestate violazioni degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e conformemente al punto 7 della menzionata delibera n. 104/2020, per l'importo complessivo di euro 4.000,00;

8. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, ad Adria Ferries S.p.A., è comunicata al reclamante, nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 6 agosto 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)